

**REGOLAMENTO DELL'UNIONE MONTANA BARGE-BAGNOLO PER LO SVOLGIMENTO IN TELECONFERENZA DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI E DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI: GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI E CONFERENZE.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 5 del 26/05/2022.**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 - DEFINIZIONI**

**ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI**

**ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE**

**ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE**

**ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE**

**ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

**ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA**

**ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**ART. 10 - VOTAZIONI**

**ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA**

**ART. 12 - PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI**

**ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni istituzionali e delle sedute degli organi collegiali: Giunta, Consiglio, Commissioni e Conferenze.
2. La possibilità di svolgimento delle riunioni e delle sedute di cui è caso è una facoltà per gli enti locali, finalizzata a garantire la funzionalità degli organi elettivi e delle giunte, e per analogia anche degli altri organismi, quali commissioni, conferenze nonché delle riunioni istituzionali.
3. La modalità di riunione in remoto sarà applicabile anche oltre il periodo di emergenza pandemica, nella consapevolezza che la digitalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni è un processo irreversibile.
4. Per quanto infra non regolamentato, si rimanda alla normativa nazionale in vigore.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 TUEL e ai criteri di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità.
2. Ai fini del presente regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle riunioni/sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

## **ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni e sedute degli organi collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:
  - a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti alle riunioni e dei componenti degli organi collegiali che intervengono in teleconferenza;
  - b) regolare lo svolgimento delle adunanze;
  - c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;

- d) consentire a tutti i componenti del Consiglio, delle Commissioni e Conferenze di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- f) consentire in particolare al Segretario dell'Unione di comprendere quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute del Consiglio dell'Unione;
- g) garantire la segretezza delle sedute di Consiglio nei casi previsti dal Consiglio dell'Unione.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

#### **ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE**

1. La convocazione delle sedute degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla teleconferenza deve essere inviata dai rispettivi Presidenti a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti specifici, e deve contenere giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla teleconferenza.
3. La convocazione del Consiglio, nella quale viene anche indicata la natura della sessione e della seduta, è disposta mediante avviso scritto da inviare tramite mail a ciascun componente del Consiglio e agli Assessori, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.
4. La partecipazione alla seduta in teleconferenza può riguardare uno o più componenti, incluso il Segretario dell'Unione.

#### **ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8. 3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o

intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

#### **ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario dell'Unione, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i consiglieri presenti in aula sia quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

#### **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. Per la validità delle sedute in teleconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi, Statuto e dai Regolamenti.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Segretario dell'Unione per il Consiglio, e del Segretario di Commissione per le Commissioni e per le Conferenze.

4. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in teleconferenza da luoghi diversi dalla sede dell'Ente.

5. Preliminarmente alla trattazione compete al Segretario dell'Unione verbalizzante, insieme al Presidente del Consiglio, verificare l'esistenza del numero legale dei partecipanti.

6. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente assumerà le determinazioni necessarie che possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa il Presidente del Consiglio potrà disporre una breve sospensione dei lavori, esperire il collegamento come previsto dall'art. 7 comma 5 e, nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione, il consigliere verrà considerato assente giustificato;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei Consiglieri sufficiente a rendere valida l'adunanza; in questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo lo Statuto. Il Presidente potrà disporre una sospensione dei lavori sino a quindici minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto termine procederà alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

7. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza.

8. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.

9. Per le sedute del Consiglio la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la sollecita pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale dell'Unione.

10. La pubblicità delle sedute in videoconferenza verrà sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini,

meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

11. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista. In particolare la registrazione delle sedute consiliari sarà conservata agli atti d'ufficio e avrà valore di verbalizzazione degli interventi effettuati: non sarà più necessario, pertanto, procedere a verbalizzazione scritta degli interventi all'interno della specifica deliberazione a cui si riferiscono.

#### **ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA**

1. Le riunioni e sedute di cui è caso possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i consiglieri/commissari presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

#### **ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendole a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

2. I Consiglieri, gli Assessori e i membri delle Commissioni e Conferenze potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.

3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta mediante gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano, specificando la natura della richiesta (es. fatto personale, intervento in discussione, dichiarazione di voto).

4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.

5. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, durante ogni riunione i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il

proprio microfono sia disattivato al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.

6. A nessuno, escluso il Presidente, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. Il caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.

7. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica ovvero il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

8. In caso di presentazione di interrogazioni urgenti o emendamenti a delibere in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso o mail istituzionale, il Presidente leggerà quindi il documento ricevuto a tutto il Consiglio e porrà, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto, firmando poi copia cartacea dello stesso e dichiarandola acquisita in corso di Consiglio.

## **ART. 10 – VOTAZIONI**

1. I componenti degli organi collegiali di che trattasi, durante le sedute in videoconferenza, votano in modo palese, per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assentite volta per volta dal Segretario dell'Unione o dal Segretario delle commissioni.

2. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.

3. Il consigliere che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.

4. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario dell'Unione, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.

## **ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA**

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata: a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista; b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede, oppure collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico; c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale; d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso; e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate; f) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

## **ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio, gli Assessori, i Dipendenti dell'ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta, nonché ai partecipanti alle riunioni istituzionali.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

## **ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione lo Statuto e i Regolamenti specifici.
2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio dell'Unione e viene pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente.

.3. L'efficacia del Regolamento decorre decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 marzo 2020, n. 3179).